

CASS. CIV., SEZ. UN.,
19 FEBBRAIO 2020, N. 4247

PRESIDENTE CURZIO – RELATORE/ESTENSORE TRIA

Avvocato – Compenso professionale maturato in più fasi di giudizio – Procedimento per la liquidazione dei compensi professionali – Competenza

In ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art. 34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa. (massima ufficiale)

La proposizione da parte dell'avvocato di distinte domande davanti a ciascuno degli uffici di espletamento delle prestazioni professionali senza far luogo al cumulo è meramente residuale ed è una strada percorribile soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito. (massima non ufficiale)

DALLA MOTIVAZIONE:

[omissis]

3. Il ricorso non è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

4. Deve essere, in primo luogo, precisato che - diversamente da quel che sostiene il ricorrente - l'indirizzo favorevole alla proponibilità al giudice che ha deciso per ultimo la causa della domanda cumulativa relativa a tutti i compen-

si relativi alle prestazioni professionali svolte dall'avvocato per il medesimo cliente in più gradi o fasi del processo l. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 28 (nella formulazione originaria), non ha la sua fonte in una isolata sentenza di questa Corte (Cass. 17 dicembre 1991, n. 13586), ma in un risalente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi, per tutte: Cass. 9 ottobre 1953, n. 3256; Cass. 20 giugno 1983, n. 4215; Cass. 10 luglio 1987, n. 6033; Cass. 8 novembre 1989, n. 4704; Cass. 18 maggio 1994, n. 4824; Cass. 16 luglio 1994, n. 6700; Cass. 8 febbraio 1996, n. 1012 nonché successiva giurisprudenza in materia, ove il suddetto indirizzo non risulta essere stato motivatamente contraddetto).

A sostegno di tale tesi, si rilevava che - per l'indicata ipotesi - il testo normativo non stabiliva una competenza dei Capi degli uffici giudiziari pronunciatisi nel corso del processo inderogabile dei giudici dei diversi gradi del processo né reciprocamente l'obbligo del legale di proporre più ricorsi a tali diversi Capi dei vari uffici giudiziari e che, d'altra parte, la previsione della suindicata facoltà era finalizzata a consentire di ottenere il provvedimento richiesto da parte del giudice più di ogni altro in grado di valutare le prestazioni professionali inerenti all'intero procedimento.

5. Tale orientamento peraltro, per ragioni logico-sistematiche, va collegato all'altro indirizzo in base al quale, l'art. 28 cit., nella parte relativa alla previsione dell'attivazione dello speciale procedimento in oggetto "dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura" espressione presente anche nel testo dell'art. 28 attualmente vigente - deve essere interpretato nel senso che per "decisione della causa" deve intendersi il provvedimento conclusivo che definisce l'intero procedimento (Cass. 21 dicembre 2007, n. 27137), salvo restando che

la procedura può essere attivata anche in caso di prestazioni relative a giudizi non compiuti per ragioni processuali oppure a giudizi giunti regolarmente a termine ma non compiuti dal professionista per revoca o rinuncia al mandato o anche a giudizi definiti con transazione (Cass. 12 luglio 2000, n. 9241).

6. A fronte di tali orientamenti maggioritari, soltanto in poche pronunce è stata esclusa la possibilità di proporre l'anzidetta domanda cumulativa in un unico giudizio dinanzi al giudice che emesso l'ultima decisione nell'ambito del processo (in particolare: Cass. 9 gennaio 1973, n. 21 e Cass. 16 luglio 1997, n. 6493). Peraltro, tali decisioni - oltre ad essere numericamente esigue non possono dirsi realmente in contrasto con l'indirizzo dominante perché, dalle relative motivazioni, si desume che, in realtà, sono il frutto di un differente approccio ermeneutico basato sul valore preminente attribuito all'interpretazione letterale dell'art. 28 cit. dell'epoca, mentre l'orientamento maggioritario risulta il frutto di una esegesi della norma non soltanto letterale ma anche logico-sistematica e teleologica.

7. Le premesse teoriche su cui è basato tale indirizzo minoritario sono le seguenti:

a) il procedimento speciale di cui alla l. n. 794 del 1942, artt. 28 e ss. è caratterizzato da peculiare semplicità di forme e da almeno tendenziale estrema rapidità - ed è stato concepito come strumento finalizzato ad attribuire agli avvocati per l'attività professionale prestata ai loro clienti in materia giudiziale civile la liquidazione di compensi spettanti, sul presupposto della pacifica esistenza di un rapporto di patrocinio fra le parti;

b) per assicurare meglio il conseguimento del suddetto scopo e, "presumibilmente, anche per assegnare ai contendenti un giudice, per quanto possibile, autorevole ed esperto in cause eccezionalmente sottratte alla garanzia del doppio grado di merito, dato che l'ordinanza conclusiva delle stesse risulta impugnabile solo con il ricorso per cassazione a mente dell'art. 111 Cost.";

c) di qui la affermata necessità di interpretare il testo dell'art. 28 cit. nel senso di riservare in modo inderogabile il compito di conoscere delle controversie in questione al Capo dell'ufficio giudiziario adito dal professionista istante per ottenere la liquidazione dei rivendicati emolumenti (Cass. n. 27 gennaio 1995, n. 993).

8. Tale ultima statuizione trova riscontro in un nutrito orientamento che, in base alla valorizzazione dell'uso della forma verbale "deve" - presente nell'art. 28 dell'epoca - è pervenuto a configurare come funzionale ed inderogabile la competenza del Capo dell'ufficio giudiziario adito per i vari gradi o le varie fasi del processo (Cass. 14 aprile 1983, n. 2613; Cass. 6 marzo 1991, n. 2347; Cass. 24 marzo 1992, n. 3620; Cass. 27 gennaio 1995, n. 993; Cass. 12 settembre 1995, n. 9628; Cass., Sez. un., 23 marzo 1999, n. 182; Cass. 23 ottobre 2001, n. 13001; Cass. 16 luglio 2002, n. 10293; Cass. 6 dicembre 2013, n. 27402).

9. Con tale orientamento si è quindi giunti ad attribuire in via giurisprudenziale natura inderogabile alla competenza (all'epoca del Capo dell'ufficio giudiziario), oltretutto sulla base di una interpretazione esclusivamente letterale dell'art. 28 cit. effettuata senza indagare - come prescrive l'art. 12 preleggi l'intenzione del legislatore alla stregua dei criteri di in-

interpretazione logico-sistematica e teleologica (vedi, per tutte: Corte cost., sentenza n. 223 del 1991) ai quali va aggiunto il canone preferenziale dell'interpretazione conforme a Costituzione, rinforzato dal concorrente canone dell'interpretazione non contrastante con la normativa UE nonché con la CEDU (vedi, per tutte: Corte Cost., sentenza n. 206 del 2015).

10. Deve comunque essere precisato che entrambi i suddetti orientamenti - pur se muovendo da prospettive diverse e, quindi, utilizzando strumenti rispettivamente differenti - sono diretti a perseguire il medesimo obiettivo di garantire una risposta adeguata alla domanda azionata dal legale, partendo dalla considerazione anch'essa comune - delle peculiari caratteristiche del procedimento in oggetto, destinato a concludersi con un provvedimento sottratto alla garanzia del doppio grado di merito.

Ebbene, in base all'indirizzo che esclude la possibilità di proporre una domanda unica al giudice che abbia conosciuto per ultimo la controversia lo strumento migliore per dare risposta a tali esigenze è stato configurato nel riservare la competenza per il procedimento *ex art. 28* ad un giudice, per quanto possibile, autorevole ed esperto (il Capo dell'Ufficio).

Per l'indirizzo maggioritario, che invece consente la proposizione di un'unica domanda nell'anzidetta ipotesi, la soluzione migliore per garantire una risposta il più possibile adeguata, pur nell'estrema semplicità dello strumento processuale, è stata individuata nell'attribuzione della competenza al giudice che ha emesso la decisione definitiva nell'ambito del processo, sul presupposto che il giudice del grado e della fase finale del processo sia "quello particolarmente in grado di valutare le prestazioni professionali inerenti all'intero procedimento, dovendo per compito istitu-

zionale seguire, ai fini della decisione richiestagli, lo svolgersi delle attività processuali dall'atto introduttivo della lite al momento in cui il professionista ha proposto il ricorso di liquidazione in oggetto" (vedi per tutte: Cass. 10 luglio 1987, n. 6033).

E il fatto che a tale ultimo risultato si giunga in via giurisprudenziale non ne diminuisce la rilevanza, tanto più che, come si è detto, anche l'affermazione della inderogabilità della competenza del giudice - che costituisce la base dell'altro orientamento e che è da escludere nell'attuale quadro normativo, come affermato nella sentenza n. 4485 del 2018 cit. - è di fonte giurisprudenziale e non legale.

11. Peraltro, deve essere sottolineato che l'orientamento minoritario, cui fa riferimento l'attuale ricorrente, si fonda sul riconoscimento dell'inderogabilità della competenza.

Ebbene, va posto in luce che nella richiamata sentenza 23 febbraio 2018, n. 4485 - dopo l'osservazione secondo cui "non parrebbe segnare una significativa differenza" il fatto che nel nuovo art. 28 il verbo "deve" presente nel vecchio testo è stato sostituito dal verbo "procede" - si è precisato che il criterio di competenza previsto dal d.lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2, "non è dichiarato inderogabile espressamente dal legislatore e non si può nemmeno considerarlo tale" per il fatto che le prestazioni oggetto della domanda sono legate allo svolgimento della funzione del giudice.

12. Alla suddetta condivisibile osservazione, che mina alle radici l'orientamento minoritario, nella sentenza n. 4485 cit. si aggiunge che:

a) "il criterio di competenza di cui all'art. 14, comma 2, concerne soltanto l'ipotesi in cui si utilizzi la forma di introduzione con il procedimento sommario e si adisca l'uffi-

cio presso il quale sono state svolte le prestazioni”;

- b) “se l’avvocato non chiede il decreto ingiuntivo ed agisce con il ricorso *ex art. 702-bis*, direttamente utilizzando uno dei criteri di competenza di cui al comma 1 ed al comma 3 dell’art. 137 - *recte*: 637 - (non quello di cui al comma 2, che coincide con quello di cui dell’art. 14, comma 2), l’azione resta comunque regolata dal rito sommario speciale di cui all’art. 14, salvo appunto che per il profilo di competenza”.

Ne deriva che, nella suindicata sentenza, l’azione cumulativa *ex art. 14 cit.* è stata considerata ammissibile, punto quindi ormai fermo, ma si è affermato che l’individuazione del giudice competente in tal caso deve essere effettuata in base ai commi primo e terzo dell’art. 637 c.p.c. e non in applicazione del d. lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2.

13. A tale ultimo riguardo, va preliminarmente rilevato che la precisazione richiesta dalla Sezione remittente porta ad escludere la suindicata opzione secondo cui, in caso di cumulo dell’azione per compensi relativi a vari gradi del medesimo giudizio, la soluzione possa essere costituita dalla combinazione tra le regole della competenza fissate dall’art. 14 *cit.* con le regole sulla competenza fissate dall’art. 637 c.p.c., commi 1 e 3, per il procedimento di ingiunzione.

Infatti, il sistema delineato dal nuovo testo della l. n. 794 del 1942, art. 28 prevede due procedimenti per il recupero nei confronti del cliente dei compensi spettanti all’avvocato per l’attività svolta nei giudizi civili: quello di cui agli artt. 633 c.p.c. ss. e il procedimento speciale disciplinato dal d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14).

In entrambi i casi, come indicato anche nel testo dell’art. 28 attualmente vigente, l’azione può essere proposta “dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura”, espressione complessivamente da intendere, come si è detto, nel senso che la “decisione della causa” è il provvedimento conclusivo che definisce l’intero procedimento (Cass. 21 dicembre 2007, n. 27137), ma l’azione è proponibile anche in caso di prestazioni relative a giudizi non compiuti per ragioni processuali oppure a giudizi giunti regolarmente a termine ma non compiuti dal professionista per revoca o rinuncia al mandato o anche a giudizi definiti con transazione (Cass. 12 luglio 2000, n. 9241) (vedi sopra punto 5).

I due procedimenti sono però regolati in modo differente, anche con riguardo all’individuazione del giudice competente. E tali discipline non devono essere confuse.

14. Peraltro, né il comma 1, né il comma 3 dell’art. 637 c.p.c. appaiono applicabili senza problemi al suindicato procedimento speciale.

Basta pensare che:

- a) il comma 1 dell’art. 637 prevede: “Per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria”, mentre l’art. 14, comma 2, stabilisce che la decisione relativa al procedimento *ex art. 28 cit.* è assunta dal Tribunale “in composizione collegiale”. Pertanto, si determinerebbe una asimmetria nel sistema se si affermasse che l’azione per i compensi proposta in forma distinta, qualora sia competente il Tribunale (per essere l’ufficio dinanzi al quale si è svolta la controversia), debba essere proposta ai sensi dell’art. 14, comma 2, dinanzi al Tribuna-

le collegiale, mentre quella in cumulo possa essere proposta dinanzi al Tribunale monocratico ai sensi del 637 c.p.c., comma 1;

- b) il comma 3 dell'art. 637 cit. stabilisce che: "Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono". La norma è strettamente collegata al parere di congruità che deve corredare la domanda di decreto ingiuntivo nei casi previsti dall'art. 633 c.p.c., nn. 2 e 3, anche dopo l'abrogazione delle tariffe e il vivace dibattito che ne è scaturito (vedi, per tutte: Cass. 15 gennaio 2018, n. 712; Cass. 5 gennaio 2011 n. 236). Mentre, nel caso in cui l'avvocato scelga la via del d. lgs. n. 150 del 2011, art. 14 l'allegazione del suddetto parere non è prevista come obbligatoria.

15. Ma al di là di queste distonie, l'applicabilità dei criteri dell'art. 637 c.p.c., commi 1 e 3, quando per l'azione in giudizio l'avvocato abbia scelto la strada del d. lgs. n. 150 del 2011, art. 14 porterebbe all'individuazione di nuove e diverse competenze rispetto alla disciplina previgente e quindi l'interpretazione della normativa che ne deriverebbe sarebbe in contrasto con il principio fissato dalla legge delega 18 giugno 2009, n. 69, art. 54, comma 4, lett. a), che imponeva al legislatore delegato di tener fermi i criteri di competenza fissati dalla legislazione previgente (principio della c.d. invarianza delle competenze, più volte richiamato da Cass., Sez. un., n. 4485 del 2018).

16. Il rispetto di tale ultimo principio è alla base anche della risposta che qui viene fornita al quesito proposto nell'ordinanza di ri-

missione, nel senso indicato dalla prima delle soluzioni alternative prefigurate ("resti impregiudicata la possibilità di chiedere i compensi per le attività svolte in più gradi in un unico processo dinanzi al giudice che ha conosciuto per ultimo la controversia").

17. Da Cass., Sez. un., n. 4485 del 2018 e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte: Cass. 5 ottobre 2018, n. 24515; Cass. 18 settembre 2019, n. 23259) si desume chiaramente che le modifiche introdotte dal d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150, con riguardo alla suddetta questione, non hanno certamente introdotto innovazioni incompatibili con l'indirizzo maggioritario di cui si è detto - al quale viene data sostanziale continuità - visto che in linea generale il legislatore ha anzi seguito gli orientamenti consolidati di questa Corte in materia, in coerenza del resto con i principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delega n. 69 del 2009.

Infatti, la nuova normativa si è limitata sul punto a eliminare la competenza funzionale del Capo dell'ufficio stabilendo che: "è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera", aggiungendo che "il tribunale decide in composizione collegiale" (art. 14, comma 2, cit.).

18. Come osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 65 del 2014, la riserva di collegialità prevista per i procedimenti di liquidazione degli onorari forensi *de quibus* - caratterizzati da molteplici peculiarità che non si esauriscono nella sola riserva di collegialità, ma attengono anche ai criteri di determinazione della competenza, al regime delle impugnazioni, alla possibilità di incardinare il giudizio in unico grado dinanzi alla Corte di appello, nonché di partecipare personalmente al pro-

cedimento, senza l'assistenza di un difensore - in un'ottica di valorizzazione delle garanzie defensionali, può giustificarsi in termini di bilanciamento che il legislatore, con valutazione discrezionale insindacabile, ha ritenuto adeguato per compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie connessa, da un lato, all'esclusione dell'appello e, dall'altro lato, alla possibilità di partecipare personalmente al giudizio, rinunciando ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore.

Di qui la conclusione della Corte costituzionale secondo cui la riserva di collegialità per i procedimenti in esame ben può costituire "una delle modalità" attraverso le quali il legislatore ha disciplinato in maniera differenziata situazioni processuali eterogenee rispetto al modello ordinario, il che trova riscontro nell'orientamento espresso da Cass., Sez. un., 20 luglio 2012, n. 12609 e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte: Cass. 3 ottobre 2019, n. 24754).

19. Ne deriva che - ad avviso della Corte costituzionale - per i giudizi di competenza del Tribunale la riserva di collegialità è da considerare come lo strumento utilizzato dal legislatore del 2011 per perseguire l'obiettivo di offrire una risposta adeguata - e rispettosa del diritto di difesa - alla domanda azionata dal legale con lo speciale procedimento in oggetto, onde compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie che caratterizza il procedimento stesso. Ma deve essere precisato che la questione di costituzionalità esaminata nella sentenza n. 65 del 2014 cit. si riferiva esclusivamente alla composizione collegiale, anziché monocratica, del Tribunale e che, d'altra parte, la riserva di collegialità in contestazione è stata configurata come "una delle modalità" attraverso le quali il legislatore ha disciplinato il suddetto procedimento speciale.

Ne consegue che tali statuizioni della Corte costituzionale risultano del tutto compatibili con la competenza per lo speciale procedimento *de quo* del Giudice di pace, con riguardo alla domanda di liquidazione dei compensi relativi a controversie decise da tale Giudice. Tale competenza, infatti, si deve considerare pacificamente esistente - in analogia con quanto accadeva prima con il Pretore e il Conciliatore - anche in assenza della collegialità, potendosi desumere dalla anzidetta sentenza n. 65 del 2014 della Corte costituzionale - e, quindi, con un'interpretazione conforme alla Costituzione - che, nel caso del Giudice di pace, non è la "riserva di collegialità" lo strumento previsto per compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie propria del procedimento speciale *de quo*, perché in questo caso tale obiettivo viene perseguito attraverso la presumibile snellezza della procedura e la semplicità della controversia, caratteristiche che peraltro, per la Corte costituzionale, sono "identificative" del procedimento speciale.

[omissis]

E sempre in linea con le medesime esigenze va letto l'art. 14, comma 2, cit., ove fa riferimento allo "ufficio giudiziario di merito", con ciò escludendo la possibilità di utilizzare il procedimento speciale dinanzi alla Corte di cassazione, visto che esso può richiedere l'espletamento di attività istruttoria. E ciò nemmeno nel caso in cui gli onorari di cui si chiede il pagamento siano dovuti per il patrocinio dinanzi alla Corte stessa e la conseguente necessità, a pena di inammissibilità, della proposizione, per l'attività svolta dall'avvocato dinanzi alla Corte di cassazione: (a) in caso di cassazione senza rinvio o di mancata riassunzione del giudizio di rinvio, dinanzi al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; (b)

nel caso di cassazione con rinvio seguita da riassunzione del giudizio, dinanzi al giudice di rinvio (Cass. 1 agosto 2008, n. 20930). Questo trova conferma nell'art. 14, comma 2, cit., si fa riferimento allo "ufficio giudiziario di merito".

21. La soluzione qui data alla questione proposta con l'ordinanza di rimessione oltre a rispondere alle suindicate esigenze è anche compatibile con la lettera dell'art. 14, comma 2, del d. lgs. n. 150 cit. ove 3i parla di "ufficio adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera". Infatti, l'uso del singolare ("ufficio", e soprattutto "processo") induce a pensare che, se l'opera è stata prestata in più gradi del processo sia possibile un'azione unitaria e l'ufficio sia da intendere come quello che ha definito il processo e quindi l'ultimo (di merito).

22. Tale soluzione è altresì la più coerente sul piano della interpretazione teleologica e sistematica (come si è detto sopra: vedi punto 4 e 5).

Il giudice che decide la causa nel grado superiore ha una migliore visione d'insieme dell'opera prestata dall'avvocato.

Inoltre, questa soluzione meglio risponde alle ragioni di economia processuale che presidiano l'ordinamento e mirano ad evitare moltiplicazioni dei giudizi, in linea con i principi del giusto processo.

Secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale (vedi, per tutte: Corte Cost. sent. n. 281 del 2010) l'applicazione dei principi del giusto processo comporta che, per assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., in coerenza con l'art. 6 della CEDU, devono essere evitati i frazionamenti di tutela processuale per la medesima vicenda e comunque si deve dare una risposta,

possibilmente celere, alla domanda di giustizia proposta, con una decisione di merito che sia esauriente.

Ne consegue che alla possibilità, nell'anzidetta ipotesi, di rivolgersi con un'unica domanda cumulativa al giudice del merito che abbia conosciuto per ultimo della controversia - originariamente configurata come ampiamente facoltativa - ora deve essere attribuita una configurazione adeguata ai suddetti principi.

23. Al riguardo, in particolare, sono ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte i seguenti indirizzi:

a) non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità si traduce in una unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, ponendosi in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcelizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (tra le tante: Cass., Sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726);

b) le domande aventi a oggetto diversi e distinti diritti di credito relativi a un medesimo

rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo - si da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - la loro proposizione in autonomi e separati è possibile soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito (vedi, per tutte: Cass., Sez. un., 16 febbraio 2017, n. 4090; Cass. 13 agosto 2018, n. 20714; Cass. 15 ottobre 2019, n. 26089);

c) pertanto, non viola il suddetto divieto di frazionamento della tutela processuale e non incorre in abuso del processo l'attore che, a tutela di un unico credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio - nella specie per il pagamento di compensi professionali non di tipo forense - agisca con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua, in quanto tale comportamento non si pone in contrasto né con il principio di correttezza e buona fede nei confronti del debitore, né con il principio del giusto processo, dovendosi riconoscere il diritto del creditore a una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per i crediti provati con documentazione sottoscritta dal debitore (Cass. 18 maggio 2015, n. 10177; Cass. 7 novembre 2016, n.

22574).

24. Il suddetto adeguamento comporta quindi che, come regola generale, nel procedimento l. n. 794 del 1942, *ex art.* 28 (come modificato dal d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 14 e 34) in caso di attività professionale svolta dall'avvocato in più gradi e/o fasi di un giudizio in favore del medesimo cliente la domanda per i relativi compensi deve essere proposta al giudice collegiale che abbia conosciuto per ultimo della controversia.

La proposizione da parte dell'avvocato di distinte domande davanti a ciascuno degli uffici di espletamento delle prestazioni professionali senza far luogo al cumulo è meramente residuale ed è una strada percorribile soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito.

25. Alla luce delle suindicate precisazioni, la controversia oggetto della causa deve quindi essere decisa sulla base del seguente principio di diritto:

“Nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire l. 13 giugno 1942, n. 794, *ex art.* 28, come modificato dalla lett. a) del comma 16 del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, nei confronti del proprio cliente, proponendo l'azione prevista dal d. lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa”.

[omissis]

LIVIA DI COLA

(Professore associato di Diritto processuale civile nell'Università di Macerata)

**LA COMPETENZA A CONOSCERE DELLA LIQUIDAZIONE
DEI COMPENSI DELL'AVVOCATO MATURATI IN PIÙ GRADI DI GIUDIZIO***

Sommario: 1. Natura, struttura e oggetto del procedimento 2. Il quadro delle azioni a disposizione dell'avvocato a tutela del suo credito professionale 3. Il problema del frazionamento del credito 4. Conclusioni.

1. NATURA, STRUTTURA E OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento per la liquidazione dei compensi professionali, originariamente disciplinato dagli artt. 28 - 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, è stato problematico sin dal momento della sua entrata in vigore, perché da subito la normativa creò dubbi sulla sua struttura, sul suo oggetto e sulla sua natura.

La disciplina prevedeva la possibilità a favore dell'avvocato di agire con un procedimento semplificato, in camera di consiglio, senza l'obbligo del ministero del difensore, di competenza del capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale era stata svolta la relativa opera professionale. Si seguiva il medesimo procedimento nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per la liquidazione di onorari professionali.

Il riferimento alla camera di consiglio venne considerato un richiamo agli artt. 737 ss. c.p.c., tranne che per quelle disposizioni incompatibili con la giurisdizione contenziosa: la revoca del provvedimento *ad nutum*; la forma della decisione ed il suo regime di impugnazione. La decisione finale, infatti, veniva assunta con ordinanza non impugnabile, anche se la Corte di Cassazione immediatamente ritenne esperibile contro di essa il ricorso straordinario in cassazione⁽¹⁾. La prevalente giurisprudenza⁽²⁾ e dottrina⁽³⁾ erano concordi nel ritenere che l'oggetto del procedimento fosse limitato alla mera determinazione della cifra numerica cui ammontavano le

* Il contributo ha superato la *double blind peer review*.

¹ Si tratta della storica sentenza Cass. civ., Sez. un., 30 luglio 1953 n. 2593, in *Foro it.*, 1953, I, 248 ss., a partire dalla quale inizia l'elaborazione giurisprudenziale dell'istituto del "Ricorso straordinario in cassazione".

² Così *ex multis*: Cass. civ., Sez. II, 29 agosto 1997 n. 8237, in *Rep. giur. it.*, 1997, *Avvocato e procuratore*, n. 159.

³ I primi due autori a puntare sull'interpretazione letterale dell'art. 28, cit. ed in particolare della parola «liquidazione» furono Virgilio Andrioli, subito seguito da Edoardo Garbagnati, si veda: V. ANDRIOLI, *Sugli artt. 28 e 30 della legge 13 giugno 1942 sugli onorari dei professionisti forensi*, in *Foro it.*, 1943, I, 293 ss.; ID., *Sugli artt. 28 e 30, l. 13 giugno 1942 sugli onorari dei professionisti forensi*, in *Foro it.*, 1951, 114 ss.; E. GARBAGNATI, *Procedimento sommario di opposizione a decreto d'ingiunzione*, in *Riv. dir. proc.*, 1968, 197 ss. ed in particolare 201. Per approfondimenti, si rinvia anche a A. PROTO PISANI, *Controllo sull'esercizio della giurisdizione e ricorso per cassazione*, in *Foro it.*, 1987, V, 234 ss.; L. MONTESANO, *Dovuto processo ai diritti incisi da giudizi camerali sommari*, in *Riv. dir. proc.*, 1989, 915 ss.; A. CANTAFIO, *Procedimento ex art. 28 ss., l. 13 giugno 1942, n. 794 e dovuto processo legale sui diritti*, in *Giusto processo civile e procedimenti decisorii sommari*, a cura di L. Lanfranchi, Torino, 2001, 55 ss.

spese, diritti ed onorari dovuti dal cliente. La giurisprudenza di Cassazione concluse che tutte le questioni esorbitanti dalla mera liquidazione degli onorari andassero trattate e decise in un giudizio ordinario⁽⁴⁾. Perciò, se con l'ordinanza emessa ai sensi degli artt. 28 ss. legge n. 794/1942, il giudice non si fosse limitato a decidere sulla determinazione della misura dei compensi, ma si fosse pronunciato anche sui presupposti del diritto al compenso, il provvedimento, pur sommariamente adottato in forma di ordinanza non impugnabile, avrebbe dovuto essere considerato sentenza in senso sostanziale, impugnabile con appello, non con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.: si sarebbe trattato, infatti, di questioni di merito, la cui cognizione non avrebbe potuto essere sottratta al doppio grado di giurisdizione⁽⁵⁾. In alcune pronunce anche recenti della Cassazione⁽⁶⁾, si precisa che per l'eventualità in cui nel procedimento fosse stata introdotta con domanda riconvenzionale una questione esorbitante dall'ambito di applicazione del rito speciale, nel rispetto delle regole della connessione, in applicazione dell'art. 40, comma 3, c.p.c., il rito ordinario avrebbe attratto l'oggetto del procedimento speciale e l'intera questione sarebbe stata definita con sentenza appellabile. Secondo altra pronuncia, invece, il rito sommario in questione ed il rito ordinario erano talmente eterogenei tra di loro che se l'oggetto del processo avesse travalicato i limiti della materia propria del procedimento sommario, al giudice non sarebbe restato che dichiarare il ricorso inammissibile⁽⁷⁾.

Per completezza, va detto che in diverse sentenze più risalenti⁽⁸⁾ si ammise la possibilità di

⁴ Si rinvia alla giurisprudenza citata alla nota 2.

⁵ Cass. civ., Sez. VI, ord. 10 febbraio 2012 n. 1966, in *Giust. civ.*, Mass., 2012, II, 127 ss.

⁶ Così ad esempio Cass. civ., 25 marzo 1995 n. 3557, in *Giust. civ.*, 1996, I, 2090 ss., affermava: «Il carattere inappellabile - sancito dagli artt. 19 e 30 l. 13 giugno 1942 n. 794 - del provvedimento terminale del procedimento di liquidazione degli onorari e dei diritti dei difensori nei confronti del proprio cliente per prestazioni rese in giudizio civile, costituisce deroga al principio del doppio grado di giurisdizione, per cui il procedimento sommario previsto dalla predetta legge non può essere utilizzato fuori dall'ambito da essa espressamente stabilito. Tale procedimento, quindi, non può essere utilizzato nell'ipotesi di proposizione di una domanda riconvenzionale da parte del cliente convenuto per la liquidazione di dette spettanze, perché la predetta domanda, introducendo nel processo un nuovo *petitum*, amplia e trasforma l'oggetto della lite, inserendovi una nuova pretesa, che fa capo non più al legale, ma al suo cliente. In tale ipotesi, se la domanda riconvenzionale è basata sullo stesso titolo dedotto dal professionista a fondamento della propria pretesa, il procedimento deve svolgersi con il rito ordinario, data la connessione tra le cause, per non privare l'esame della riconvenzionale della garanzia del doppio grado di giurisdizione, con la conseguente inammissibilità avverso la sentenza, emessa a conclusione del procedimento di primo grado, del ricorso per Cassazione».

⁷ Cass. civ., Sez. II, 9 settembre 2008 n. 23344, in *Foro it.*, 2009, I, 1824 ss., con nota critica di F. CIPRIANI, *Sul procedimento per la liquidazione degli onorari agli avvocati*. Sul punto si vedano anche le osservazioni di G. BALENA, *Il procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato: istruzioni per il non uso*, in *Giusto proc. civ.*, 2017, 1 ss., in particolare 9.

⁸ Cass. civ., 15 luglio 1964 n. 1901, in *Repertorio foro it.*, 1964, *Spese giudiziali civili*, nn. 92-94; Cass. civ., Sez. un., 28 ottobre 1966 n. 2688, in *Giust. civ.*, 1967, I, 18 ss.; Cass. civ., 8 gennaio 1966 n. 152, in *Foro it.*, 1966, I, 1312 ss.; Cass. civ., Sez. un., 15 gennaio 1968 n. 79, in *Foro it.*, 1968, I, 623 ss.; Cass. civ., 8 ottobre 1968 n. 3157, in *Foro it.*, 1969, I, 1590 ss.; Cass. civ., 6 novembre 1969 n. 3627, in *Foro it.*, 1970, I, 83 ss.. In queste sentenze la Corte di Cassazione riteneva il giudice nel procedimento sommario speciale competente a decidere ogni altra questione relativa all'oggetto della lite ad eccezione delle ipotesi in cui il convenuto avesse contestato il rapporto di mandato o l'avvenuta transazione della lite, avesse ampliato l'oggetto del giudizio attraverso la proposizione di una domanda riconvenzionale fondata su un diverso titolo o di un'eccezione di compensazione fondata su un controcredito non liquido né esigibile. Possibilista sembrava essere la Corte Costituzionale in una sentenza degli anni '70, Corte cost., 1 marzo 1973 n. 22, secondo la quale: «L'espressione della l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28 - a norma del quale per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente, l'avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 c.p.c. ss., proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo - va intesa nell'ambito della possibilità di addivenire, sulla base della parcella, alla sollecita creazione di un titolo esecutivo, e non esclude la facoltà di ottenere l'accertamento giudiziale del credito secondo le norme ordinarie».

ricorrere al rito sommario di cui agli artt. 28 - 30 legge n. 794/1942 anche per l'accertamento dell'*an*, seppur evidenziando qualche limite dell'oggetto della cognizione. Anche questa giurisprudenza, tuttavia, non escluse certo l'alternativa di procedere con il rito ordinario.

Al contrario, le forme semplici fecero addirittura dubitare ad una parte minoritaria della dottrina che il procedimento potesse essere considerato contenzioso, con la considerazione che la mera applicazione delle tariffe desse luogo piuttosto ad esercizio di volontaria giurisdizione⁹.

Con l'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 il Governo è stato delegato alla riduzione e semplificazione dei riti rientranti nella giurisdizione ordinaria, ma regolati dalla legislazione speciale. Al comma 2, lett. a) dell'art. 54 articolo è stato stabilito come criterio direttivo della delega l'*invariabilità dei* criteri di competenza, nonché dei criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione all'epoca vigente.

Il legislatore delegato ha ritoccato in alcuni punti il testo dell'art. 28 legge n. 794/1942: «deve proporre» è stato sostituito da «procede» ed «il ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il merito» è stato sostituito con il riferimento all'art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150. Da quest'ultimo, letto in combinato disposto con l'art. 3 della medesima legge, si trae la disciplina del procedimento al quale fa riferimento l'art. 28 legge n. 794/1942: si applicano gli artt. 702-*bis* e 702-*ter*, ad esclusione dei commi 2 e 3, c.p.c., perciò è preclusa la trasformazione del rito in ordinario, qualora le difese svolte dalle parti richiedano un'istruzione non sommaria; ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera; se si tratta del tribunale, esso decide in composizione collegiale, per mantenere invariata la composizione dell'organo giudicante prevista nella precedente legislazione; viene confermata la possibilità delle parti di stare in giudizio personalmente (art. 14, comma 3); rimangono invariate le caratteristiche del provvedimento che conclude il procedimento: ordinanza non impugnabile.

Ai sensi del primo comma dell'art. 14, tale procedimento si segue anche quando si sia inizialmente scelta la strada del ricorso per decreto ingiuntivo e la controparte abbia fatto opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.

Nonostante il testo dell'art. 54, comma 4, lett. a), legge n. 69/2009, che dispone l'immutabilità dei criteri di competenza, nonché dei criteri di composizione dell'organo giudicante previsti dalla legislazione vigente e le indicazioni della Relazione illustrativa, secondo le quali si sarebbe dovuto continuare a circoscrivere l'oggetto del giudizio alla determinazione degli onorari¹⁰,

⁹ Si veda in proposito: V. ANDRIOLI, *Sugli artt. 28 e 30 della legge 13 giugno 1942 sugli onorari dei professionisti forensi*, cit., 295: «la non impugnabilità del provvedimento conclusivo e, ancor prima, l'assenza assoluta di mezzi istruttori chiariscono che la sommarietà della cognizione (un vero e proprio giudizio per direttissima), se può ben stare alla base di una controversia, nella quale, per esaurirsi essa nel controllo della corrispondenza delle voci della tabella alle prestazioni professionali, il magistrato espleta opera di ragioniere più che di giudice, darebbe luogo ad un vero e proprio assurdo [...] se fosse posta a base di altra controversia, nella quale, con apparato più o meno lussuoso di mezzi istruttori, fosse dedotto in contestazione lo stesso rapporto fra il professionista e il cliente». In seguito della stessa idea anche: L. LANFRANCHI, voce *Procedimenti decisori sommari*, in *Enc. giur. Treccani*, Vol. XXIV, Roma, 1991, 29 ss. e in L. LANFRANCHI, *La Rocca non incrinata*, Torino, 2011, 215 ss.; A. CARRATTA, *I procedimenti camerale-sommari in recenti sentenze della Corte costituzionale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, 1049.

¹⁰ *Schema di D. Lgs. - Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - Relazione*, in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page?contentId=SAN645772&previousPage=mg_1_2_1, all'art. 14, secondo cpv., specifica «Al riguardo, non è stato ritenuto necessario specificare che l'oggetto delle controversie in esame è limitato alla determinazione degli onorari forensi, senza che possa essere esteso, in queste forme, anche ai presupposti del diritto

nella giurisprudenza di legittimità si è cominciata ad insinuare l'idea che il procedimento di cui agli artt. 3 e 14 d.lgs. n. 150/2011 sia, insieme al procedimento per decreto ingiuntivo, l'unico strumento per tutelare i crediti professionali, di conseguenza azionabile anche in caso di contestazioni relative all'*an*.

Perciò, superando la sua posizione iniziale⁽¹¹⁾, che si conformava a quella della giurisprudenza e dottrina precedente alla riforma, nonché alla posizione della Corte costituzionale⁽¹²⁾, la Cassazione è arrivata ad includere nel possibile oggetto del giudizio di cui all'art. 28 legge n. 794/1942 riformato anche le controversie relative all'esistenza del diritto di credito⁽¹³⁾.

Un autore⁽¹⁴⁾, aderente alla dottrina favorevole alla tesi da ultimo richiamata, ha sottolineato come l'esclusività del rito previsto dagli artt. 3 e 14 d.lgs. n. 150/2011 in alternativa al procedimento per decreto ingiuntivo sia confermata dal disposto dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo, ai sensi del quale il giudice avrebbe l'obbligo di disporre il mutamento del rito con ordinanza ogni qualvolta la controversia fosse promossa in forme diverse da quelle previste dallo stesso.

Sull'incertezza creata da questi due opposti approcci sono intervenute nel 2018 le Sezioni unite, che hanno assunto una posizione definitiva sul punto⁽¹⁵⁾.

al compenso, o ai limiti del mandato, o alla sussistenza di cause estintive o limitative. Tale conclusione, ormai costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, non viene in alcun modo incisa dalla presente disciplina, in assenza di modifiche espresse alla norma che individua i presupposti dell'azione, contenuta nella legge 13 giugno 1942 n. 794».

¹¹ Cass. civ., Sez. II, 5 ottobre 2015 n. 19873, in *Giust. civ.*, Mass., 2015; Cass. civ., Sez. VI, ord. 14 giugno 2016 n. 12248, in *Ilprocessocivile.it*; Cass. civ., Sez. VI, ord. 24 giugno 2016 n. 13175, in *Dir. e giust.*, 2016.

¹² Corte cost., 1 aprile 2014 n. 65, in *Giur. cost.*, 2014, II, 1407 ss., secondo la quale: «La non convertibilità del rito sommario prevista dall'art. 3, comma 1, d. lgs. n. 150 del 2011 non viola i principi della legge delega, ma discende dalla espressa prescrizione impartita da quest'ultima (art. 54, comma 4, lett. b, n. 2, l. n. 69 del 2009, che - nel ricondurre al modello del procedimento sommario quei procedimenti nei quali sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa - afferma che resta "esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario") e corrisponde altresì alla inammissibilità del procedimento speciale previsto dalla l. n. 794 del 1942 nel caso in cui il "thema decidendum" si estenda a questioni che esulano dalla mera determinazione del compenso».

¹³ Così Cass. civ., Sez. VI, 29 febbraio 2016 n. 4002, in *Giur. it.*, 2017, 367 ss., con nota critica di G. PARISI, *Liquidazione del compenso degli avvocati e procedimento sommario di cognizione*. Sul punto la dottrina successiva alla riforma è apparsa divisa, favorevoli alla limitazione del rito sommario alla sola determinazione degli onorari: R. TISCINI, *Sub art. 14*, in B. SASSANI-R. TISCINI (a cura di), *La semplificazione dei riti civili*, Roma, 2011, 133 ss.; A. CARRATTA, *La "semplificazione" dei riti e le nuove modifiche del processo civile*, Torino, 2012, 60 ss.; A.M. TEDOLDI, *Il procedimento sommario di cognizione*, Torino, 2013, 642; A. ABBAMONTE, *Sub art. 14*, in R. MARTINO-A. PANZAROLA (a cura di), *Commentario alle riforme del processo civile: dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo*, Torino, 2013, 192 ss.; R. VACCARELLA, *Riti utilizzabili per richiedere giudizialmente la liquidazione del compenso all'avvocato*, in *www.judicium.it*, 3 marzo 2017, parere *pro veritate* richiesto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. *Contra*: G. BALENA, *Sub art. 14*, in C. CONSOLO (a cura di), *Codice di procedura civile commentato. La semplificazione dei riti e le altre riforme processuali 2010-2011*, Milano, 2012, 191; *Id.*, *Il procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato: istruzioni per il non uso*, cit., 1 ss.; G. DELUCA, *Sul procedimento per la liquidazione degli onorari agli avvocati*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, 128 ss.; C. CEA, *Il nuovo procedimento per la liquidazione dei compensi dell'avvocato al vaglio della Suprema Corte*, in *Foro it.*, 2016, I, 1722 ss.; A. BRIGUGLIO, *Riti utilizzabili per richiedere giudizialmente la liquidazione del compenso all'avvocato*, in *www.judicium.it*, 3 marzo 2017, parere *pro veritate* richiesto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

¹⁴ G. BALENA, *Il procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato: istruzioni per il non uso*, cit., 11 s.

¹⁵ Cass. civ., Sez. un., 23 febbraio 2018 n. 4485, in *Giur. it.*, 2018, I, 1621 ss., con nota critica di A. CARRATTA, *Il rito sugli onorari dell'avvocato e un revirement delle Sezioni unite che non convince*. In proposito si veda anche il commento di A. MINISALE, *La tutela del credito professionale dell'avvocato: la decisione delle sezioni unite*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 723 ss.

2. IL QUADRO DELLE AZIONI A DISPOSIZIONE DELL'AVVOCATO A TUTELA DEL SUO CREDITO PROFESSIONALE

Innanzitutto, le Sezioni unite n. 4485/2018, hanno escluso che dopo l'introduzione del nuovo rito sommario sia ancora un'alternativa praticabile la via del processo a cognizione piena per la tutela del proprio credito professionale: l'esigenza di semplificazione che ha portato all'emanazione del d.lgs. n. 150/2011 non riguarderebbe solo la regolamentazione del singolo procedimento speciale, ma anche il resto del sistema del processo civile, che nel suo complesso dovrebbe risultare semplificato. Secondo la Suprema Corte, indicazioni contrarie non potrebbero essere tratte dal testo di legge, né dalla Relazione illustrativa⁽¹⁶⁾, che, al massimo, potrebbe aiutare nell'interpretazione delle disposizioni, non sostituirsi ad esse.

La Corte ha usato un *escamotage* per aggirare la supposta violazione dell'art. 54, co. 4, lett. b), legge n. 69/2009: l'eliminazione di un rito non comporterebbe la soppressione di uno dei criteri di competenza previsti nel sistema precedente perché, in alternativa al procedimento speciale, rimarrebbe alla parte la possibilità di agire con ricorso per decreto ingiuntivo, applicando i criteri di competenza dell'art. 637 c.p.c., che a sua volta fa riferimento ai criteri di competenza per proporre la domanda in via ordinaria.

L'esclusione della possibilità di ricorrere al processo ordinario avrebbe come immediata conseguenza l'ampiamiento del possibile oggetto del procedimento di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, che si estenderebbe fino a comprendere l'*an* del diritto.

Del resto, come nota la Corte⁽¹⁷⁾, è difficile immaginare che il convenuto si difenda solo mediante l'enunciazione di meri fatti negativi; più di frequente viene messa in discussione l'esistenza del diritto, opponendo eccezioni di merito. Perciò la soluzione proposta dalle Sezioni unite è che nel caso in cui il convenuto introduca una domanda nuova, riconvenzionale, di compensazione, di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto pregiudicante, si verifichi se anche quest'ultima possa essere trattata con rito sommario; in caso di risposta negativa, si dovrebbe procedere alla separazione delle cause ed alla trattazione distinta di ognuna di esse.

In questa ricostruzione del sistema non si ammette la possibilità di agire in accertamento negativo del diritto di credito, proprio perché non vi è alcuna "liquidazione" dei compensi.

Le Sezioni unite n. 4485/2018 ammettono che si possa agire con il ricorso *ex art. 702-bis*, cumulando la domanda per più crediti professionali; in tal caso si utilizzerebbero i criteri di competenza di cui al comma 1 ed al comma 3 dell'art. 637, mentre l'azione resterebbe comunque regolata dal rito sommario speciale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011.

L'ultima pronuncia delle Sezioni unite, quella in commento, si inserisce nei vuoti lasciati dalla loro precedente sentenza, per tentare di completare la ricostruzione del sistema della competenza del nuovo procedimento per la liquidazione dei crediti professionali.

In primo luogo, le Sezioni unite evidenziano la difficoltà di accogliere la posizione espressa nella sentenza n. 4485/2018 in ordine al possibile cumulo di domande da proporre con ricorso seguendo il procedimento di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, perché ciò comporterebbe un'alterazione delle regole di competenza. Infatti, le Sezioni Unite n. 4485/2018 hanno supposto l'applicazione dei criteri di competenza stabiliti dal primo e terzo comma dell'art. 637 c.p.c.,

¹⁶ Citata alla nota 10.

¹⁷ Cass. civ., Sez. un., 23 febbraio 2018 n. 4485, cit.

ma questa soluzione darebbe luogo ad un'asimmetria del sistema nel momento in cui la competenza fosse del tribunale, perché si avrebbe una differente composizione dell'organo decidente, giudice monocratico o collegio, a seconda che si agisca *ex art. 637 c.p.c.* o *ex art. 28 legge n. 694/1942*. Verrebbe, poi, creato un criterio di competenza tutto nuovo nel momento in cui si consentisse di agire con ricorso e seguire il procedimento *ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011* davanti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo è iscritto l'avvocato agente: questo foro, infatti, sarebbe riservato al professionista che proponga ricorso *ex art. 633, comma 1, n. 2), c.p.c.* sulla base del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Quanto sopra osservato dalle Sezioni unite n. 4247/2020 è certamente corretto: i fori speciali previsti dal comma 1 e dal comma 3 dell'*art. 637 c.p.c.* non consentono di agire *ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011* cumulando più crediti professionali, perché ragionando in tal modo verrebbe riscritto in via giurisprudenziale il sistema della competenza, andando contro la palese volontà legislativa ben espressa nell'*art. 54, comma 4, lett. a), legge n. 69/2009*. Ciò non toglie che se per lo stesso credito professionale frazionato o per più crediti connessi si agisca in parte con ricorso *ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011* davanti al tribunale in composizione collegiale, in parte con ricorso per decreto ingiuntivo davanti al tribunale in composizione monocratica o al giudice di pace ed al decreto ingiuntivo venga fatta opposizione, i relativi procedimenti possano essere riuniti successivamente in applicazione rispettivamente dell'*art. 281-nonies c.p.c.* o *40, comma 6, c.p.c.*, purché i criteri di competenza per territorio lo consentano e non venga pregiudicata la ragionevole durata del processo⁽¹⁸⁾.

Chiarito questo punto, la questione principale che affrontano e risolvono le Sezioni unite in questa nuova sentenza è quella del concetto di decisione della causa utile all'azione *ex art. 28 legge n. 794/1942*, nonché quella dell'identificazione del giudice di merito davanti al quale utilmente agire. Il contrasto giurisprudenziale, infatti, verte sulla necessità di proporre domanda di tutela per il proprio credito professionale al termine di ogni grado di giudizio ovvero nel momento in cui l'opera professionale possa dirsi compiuta, con la decisione definitiva della causa. Il primo indirizzo⁽¹⁹⁾, più restrittivo, fiorito soprattutto nel vigore della precedente disciplina,

¹⁸ Di recente le Sezioni unite (Cass. civ., Sez. un., 16 febbraio 2017 n. 4090 in *Giur. it.*, 2017, 1089 ss., con nota di M. BARAFANI, *I fondamenti giudiziali del dibattito sul frazionamento giudiziale del credito*; in *Riv. dir. proc.*, 2017, 1302 ss., con nota di M.F. GHIRGA, *Frazionamento dei crediti, rapporti di durata e interesse ad agire*; in *Corriere Giur.*, 2017, 975 ss. con nota di C. ASPRELLA, *Frazionamento dei diritti connessi nei rapporti di durata e nel processo esecutivo*; in *Dir. e giust.*, 2017, XXXI, 7 ss., con nota di M. CORRADO, *Diritti di credito diversi? Se relativi allo stesso rapporto possono essere fatti valere separatamente*; in *Argomenti dir. lav.*, con nota di M. GALLETTI, *Frazionamento abusivo del credito: i chiarimenti delle Sezioni Unite*) hanno espresso un concetto analogo seppure in relazione alla possibilità/doverosità di proporre in un unico procedimento più domande per diversi crediti derivanti dal medesimo rapporto giuridico, anzi sottolineando che «le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata». Procedere con un unico atto di tutela o con più domande separate dipenderebbe dalla valutazione giudiziale intorno a quale sia la modalità che di volta in volta garantisca la migliore trattazione, oltre alla maggior rapidità del/i procedimento/i; perciò, sarebbe necessario dare al giudice la possibilità di separare in prima udienza, previa sottoposizione della questione al contraddittorio tra le parti, domande impropriamente riunite in un unico atto introduttivo. Se questo ragionamento è corretto, è pur vero il contrario, ovvero che più procedimenti relativi allo stesso credito inizialmente frazionato o più crediti tra di loro connessi, debbano poter essere riuniti, se è l'esigenza alla ragionevole durata del procedimento a richiederlo e la trattazione congiunta non pregiudichi la qualità della cognizione.

¹⁹ *Ex multis*: Cass. civ., Sez. II, 14 aprile 1983 n. 2613, in *Giust. civ. mass.*, 1983, 4 ss.; Cass. civ., Sez. II, 6 marzo 1991 n. 2347, in *Giust. civ. mass.*, 1991, 3 ss.; Cass. civ., Sez. II, 27 gennaio 1995 n. 993, in *Giust. civ. mass.*, 1995, 204 ss.; Cass. civ.,

ha interpretato alla lettera l'art 28 legge n. 794/1942, in particolare il verbo «deve» presente nella norma, ed è arrivato alla conclusione della doverosa proposizione della domanda di tutela all'ufficio giudiziario davanti al quale si era prestata l'opera professionale. La competenza viene considerata funzionale e perciò inderogabile con riferimento non solo all'ufficio, bensì pure alla persona del titolare di questo. Questa scelta del legislatore sarebbe stata dovuta alla volontà di rendere più rapida ed aderente all'opera effettivamente svolta la liquidazione degli onorari degli avvocati, sul presupposto della non contestazione dell'esistenza del credito.

L'altro indirizzo⁽²⁰⁾, quello al quale le Sezioni unite aderiscono, punta su un'interpretazione logico-sistematica.

Secondo questa parte della giurisprudenza nell'art. 28 legge n. 794/1942 il legislatore non ha voluto attribuire la competenza ai singoli capi degli uffici giudiziari di merito che si pronunciano nel corso del procedimento, ma all'ufficio giudiziario di merito che emette la decisione finale. Questo indirizzo giurisprudenziale, infatti, assume come concetto di decisione ai sensi dell'art. 28 quello di «provvedimento conclusivo che definisce l'intero procedimento»⁽²¹⁾. Del resto, è questo il momento in cui l'avvocato porta a termine il suo incarico, salvo che il mandato non cessi per altri motivi⁽²²⁾.

Perciò, ai sensi dell'art. 28 legge n. 794/1942 si può agire davanti all'ultimo ufficio giudiziario che ha conosciuto nel merito la causa, sia che essa si sia interrotta perché definita nel merito o in rito, sia che l'attività dell'avvocato sia terminata perché la procura si sia estinta per qualsiasi altro motivo.

È da condividere la posizione delle ultime Sezioni unite perché è senz'altro vero che questa seconda ricostruzione riconosce la competenza al giudice che più di ogni altro ha l'intera visione del procedimento, della totalità delle attività e delle spese sostenute dal professionista - attore e che proprio per questo motivo può quantificare con più esattezza l'ammontare del credito professionale in discussione.

Va osservato che l'impostazione accolta è compatibile tanto con la concezione dell'oggetto del procedimento come limitato alla quantificazione monetaria degli onorari del professionista, quanto con quella del procedimento di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 come unico procedimento possibile per tutte le questioni di merito relative alla tutela del credito professionale. Tuttavia, le due pronunce a Sezioni unite, quella del 2018 e quella in commento, mostrano di accogliere la medesima tesi; la seconda sentenza si limita a completare e perfezionare la ricostruzione del sistema delle azioni operata dalla prima, senza contraddire l'impostazione di fondo.

Anche la seconda sentenza si espone, quindi, ai rilievi critici già mossi dalla dottrina⁽²³⁾ alle

Sez. II, 23 ottobre 2001 n. 13001, in *Giust. civ. mass.*, 2001, 1788 ss.; Cass. civ., Sez. II, 6 dicembre 2013 n. 27402, in *Dir. e giust.*, 2013, 9 dicembre.

²⁰ *Ex multis*: Cass. civ., 9 ottobre 1953 n. 3256, in *Giust. civ.*, 1953, I, 3077 ss.; Cass. civ., 20 giugno 1983 n. 4215, in *Giust. civ.*, 1983, I, 2616 ss.; Cass. civ., Sez. II, 10 luglio 1987 n. 6033, in *Giust. civ. mass.*, 1987, 7 ss.; Cass. civ., 8 novembre 1989 n. 4704, in *Giust. civ. mass.*, 1989, 11 ss.; Cass. civ., Sez. II, 18 maggio 1994 n. 4824, in *Giust. civ. mass.*, 1994, 670 ss.; Cass. civ., Sez. II, 8 febbraio 1996 n. 1012, in *Giust. civ. mass.*, 1996, 176 ss.

²¹ Cass. civ., Sez. II, 21 dicembre 2007 n. 27137, in *Giust. civ. mass.*, 2007, 12 ss.

²² Da ultimo sul punto si veda Cass. civ., Sez. III, ord. 21 febbraio 2020 n. 4595 secondo la quale: «Il termine di prescrizione per le competenze dovute agli avvocati deve individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione della sentenza definitiva».

²³ Si veda in particolare: A. CARRATTA, *Il rito sugli onorari dell'avvocato e un revirement delle Sezioni unite che non convince*,

Sezioni unite n. 4485/2018. In particolare, seppur si volesse superare l'evidente obiezione della contrarietà di questa ricostruzione del procedimento alle indicazioni provenienti dalla legge delega, nell'art. 54, comma 4, lett. a), legge n. 69/2009, e alla Relazione illustrativa⁽²⁴⁾, rimarrebbe la palese inadeguatezza del rito alla trattazione di cause più complesse di una controversia relativa alla mera quantificazione numerica della prestazione professionale svolta⁽²⁵⁾. Il procedimento di cui all'art. 14, d.lgs. n. 150/2011 rappresenta un modello per così dire "evoluto" del vuoto contenitore previsto dagli artt. 29 - 30 legge n. 794/1942, ma comunque pensato per lo stesso tipo di controversie o questioni semplici, proprio perché ne rimangono inalterati le caratteristiche fondamentali: la composizione dell'organo giudicante, la possibilità di agire personalmente, l'ampia discrezionalità lasciata al giudice nella conduzione dell'istruzione della causa, l'impossibilità di convertire il rito in ordinario, la conclusione con ordinanza non impugnabile, sottoposta in via d'interpretazione giurisprudenziale a ricorso straordinario in cassazione⁽²⁶⁾. Se è così, questo rito dovrebbe rimanere confinato entro quello che era stato pensato come suo originario oggetto.

La normativa in esame risulta carente anche sotto un altro punto di vista: nulla viene detto per il caso in cui la causa dovesse evolvere ed allargare il suo oggetto per effetto delle difese del convenuto, che fossero relative all'esistenza stessa del diritto di credito o, ad esempio, all'esistenza di un diverso diritto di credito opposto in compensazione. Due sono le soluzioni ipotizzate: la causa potrebbe essere dichiarata inammissibile e l'attore, senza sua colpa, sarebbe onerato di reintrodurre il processo ordinario⁽²⁷⁾, con spreco di tempo e necessario prolungamento della complessiva vicenda "contenziosa"; sembra più ragionevole, invece, consentire il passaggio al rito ordinario, se non in applicazione dell'art. 4 d.lgs. n. 150/2011⁽²⁸⁾, in virtù di una normativa

cit., 1625 ss., il quale oltre alle argomentazioni riportate nel testo sottolinea altre due ragioni per le quali l'impostazione in questione non convince. In primo luogo, è la Cassazione stessa ad ammettere l'impossibilità di ricorrere al rito per il cliente - creditore che chiedi l'accertamento negativo del credito e la necessità di ricorrere in questo caso al processo ordinario, proprio perché in questo caso l'oggetto del giudizio esorbita del tutto dal tema della liquidazione in senso stretto: l'Autore sottolinea come sarebbe singolare la scelta del legislatore che prevedesse due riti differenti per lo stesso oggetto, a seconda che debba essere accertato positivamente o negativamente. In secondo luogo, vi sarebbe un'altra evidente disparità di trattamento: la medesima controversia, se relativa a prestazioni giudiziali civili verrebbe decisa al termine del procedimento sommario di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 con ordinanza non appellabile; se relativa a prestazioni giudiziali penali o amministrative o a prestazioni stragiudiziali, verrebbe decisa all'esito del rito ordinario con sentenza appellabile o eventualmente, in caso di competenza del tribunale monocratico, all'esito del procedimento sommario di cognizione disciplinato dal codice di procedura civile e quindi appellabile ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. Critico nei confronti delle Sezioni unite n. 4485/2018 anche A. MINISSALE, *La tutela del credito professionale dell'avvocato: la decisione delle sezioni unite*, cit., 723 ss.

²⁴ In particolare, ci si riferisce al passo riportato alla nota 10.

²⁵ L'inadeguatezza del rito all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito viene supposta dalla Corte cost., 1 aprile 2014 n. 65, cit., la quale, seppur con un'affermazione incidentale, riconduce al modello del procedimento sommario quei procedimenti nei quali sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa.

²⁶ Così G. BALENA, *Il procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato: istruzioni per il non uso*, cit., 15 ss., sottolinea come il procedimento in questione sia idoneo, a differenza del precedente rito, ad arrivare ad un accertamento pienamente attendibile di qualunque fatto costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto di credito vantato dall'avvocato; nondimeno, esprime preoccupazione per la mancanza del grado d'appello, perché una serie di cause di modesto valore rischiano di invadere la Cassazione.

²⁷ Questa l'opzione che accoglie la Corte cost., 1 aprile 2014 n. 65, cit.

²⁸ La norma, infatti, riguarda i casi in cui una materia oggetto di un procedimento disciplinato dal decreto sia stato erroneamente introdotta con un altro rito. Pur mettendo in evidenza questo limite, G. BALENA, *op. ult. cit.*, 12 s. sembra applicare questa disposizione anche all'eventualità in cui si debba passare dal rito speciale al rito ordinario, perché la controversia sull'*an* si riveli troppo complessa da poter essere trattata con il rito semplificato di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011. L'autore, infatti, parte dal presupposto che non si possa sapere fin da principio se la controversia sull'*an* sia tale da richiedere o meno la cognizione

già presente nel codice di procedura civile, l'art. 40, commi 3 - 5, c.p.c.⁽²⁹⁾.

Un altro problema si pone, però, quando il giudice della causa sul *quantum* e quello della causa sull'*an* non coincidano sulla base dei criteri di competenza territoriale: in questo caso solo se il criterio speciale di competenza previsto dall'art. 28 legge n. 794/1942 si considera facoltativo, la causa accessoria, quella sul *quantum*, può essere riassunta davanti al giudice della causa principale, quella sull'*an*, affinché il giudizio sulle due parti di un unico diritto soggettivo possa svolgersi in un unico rito, in applicazione dell'art. 40 c.p.c. Se si parte dal presupposto che questo rito non sia l'unico previsto dal legislatore per agire a tutela del proprio credito professionale, anche quando la controversia verta solo sul *quantum*, non può non concludersi che il criterio di competenza indicato dall'art. 28 legge n. 794/1942 sia alternativo ai fori previsti dal codice di procedura civile.

Connessa alla questione sopra trattata ve ne è un'altra: quale deve essere la composizione del giudice quando la causa sul *quantum* è di competenza del tribunale in composizione collegiale, mentre quella sull'*an* del tribunale in composizione monocratica? Sembrerebbe che non si possa applicare l'art. 281-novies c.p.c., perché questa disposizione disciplina l'ipotesi in cui ci siano cause connesse trattate con rito ordinario e pendano l'una davanti al tribunale in composizione monocratica l'altra davanti al tribunale in composizione collegiale. È preferibile adottare la soluzione più logica, che ha anche il vantaggio di sposarsi meglio con il principio della ragionevole durata del processo. La composizione del tribunale dovrebbe essere decisa sulla base del rito che si segue per l'*an*, anche per evitare asimmetrie nel sistema: questo sarebbe stato il giudice competente se fin da principio l'oggetto del giudizio fosse stato esteso all'intero diritto di credito, per esempio in caso di accertamento negativo del credito. Inoltre, la determinazione del *quantum* è subordinata e consequenziale alla determinazione dell'*an*.

Infine, per l'ipotesi in cui, senza mutamento di rito⁽³⁰⁾, la controversia inerente all'esistenza del credito venga decisa con ordinanza non impugnabile si può mutuare la soluzione adottata dalla Cassazione con riferimento alla normativa antecedente alla riforma: alla parte soccombente deve essere data la possibilità di impugnare il provvedimento con appello, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma⁽³¹⁾. La controversia, infatti, avrebbe dovuto essere trattata con rito ordinario e decisa con sentenza, sottoposta agli ordinari mezzi di impugnazione. Proprio per poter porre rimedio alle eventuali carenze del giudizio di primo grado, tuttavia, in grado d'appello non ci dovrebbero essere le limitazioni previste dall'art. 345 c.p.c.,

ordinaria.

²⁹ Così A. CARRATTA, *La "semplificazione" dei riti e le nuove modifiche del processo civile*, cit., 60 ss.

³⁰ *Contra* G. BALENA, *op. ult. cit.*, 18 ss., secondo il quale, in considerazione della limitazione che le Sezioni unite n. 390/2011 (Cass. civ., Sez. un., 11 gennaio 2011 n. 390, in *Corr. merito*, 2011, 493 ss. e in *Giust. civ.*, 2011, I, 623 ss.), seguite dalla successiva giurisprudenza, hanno introdotto all'applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, in ossequio alle esigenze di certezza e di tutela dell'affidamento, dovrebbe seguirsi il regime impugnatorio proprio della forma attribuita dal giudice al provvedimento, purché la forma sia stata frutto di una scelta consapevole del giudice stesso; conseguentemente, l'erronea decisione con ordinanza su questioni che richiederebbero l'approfondimento della cognizione piena potrebbe essere impugnata con appello solamente nel caso in cui il giudice avesse precedentemente disposto il mutamento del rito con apposito provvedimento e poi comunque errato assumendo la decisione nella forma non prevista al termine di quel tipo di procedimento. Per ulteriori approfondimenti, riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, sia consentito di rinviare, oltre all'articolo citato, a L. DI COLA, *Il provvedimento anomalo, il provvedimento abnorme e la garanzia del giusto processo*, in corso di pubblicazione in *Scritti in memoria di Franco Cipriani*.

³¹ Cass. civ., Sez. VI, ord. 10 febbraio 2012 n. 1966, cit.

analogamente a quanto avviene nel procedimento sommario di cognizione “codicistico”.

3. IL PROBLEMA DEL FRAZIONAMENTO DEL CREDITO

Un altro tema affrontato dalla sentenza in commento è quello della legittima frazionabilità di un credito, ed in particolare del credito professionale, nel momento in cui si debba agire per farlo valere in giudizio.

Le Sezioni unite danno seguito all'indirizzo giurisprudenziale da tempo costante: per regola si deve agire con un'unica domanda davanti ad un credito unitario, perché risponde ai principi del giusto processo, primo fra tutti quello della ragionevole durata; eccezionalmente può trovare spazio la tutela frazionata, purché l'azione superi la soglia della meritevolezza.

Con un mutamento di indirizzo rispetto alle Sezioni unite n. 108/2000⁽³²⁾, le Sezioni unite n. 23726/2007⁽³³⁾ hanno negato la possibilità di frazionare il credito dovuto in virtù di un unico rapporto obbligatorio in più richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo; infatti, la scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore con unilaterale modificazione dell'originario rapporto negoziale, aggraverebbe la posizione del debitore e si porrebbe in contrasto con il principio di correttezza e buona fede, che dovrebbero essere seguiti non solo nell'esecuzione del contratto, ma anche nell'eventuale fase giudiziale.

Il riferimento ai principi privatistici utilizzati dalle Sezioni unite n. 23726/2007 per la soluzione di questioni di diritto processuale è stato sottolineato dai commentatori della sentenza e da alcuni autori criticato⁽³⁴⁾, ma va detto che la Corte ha richiamato anche il principio costituzionale del giusto processo; ciò perché la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria si tradurrebbe in un abuso degli strumenti processuali a danno del debitore inadempiente. Secondo questa pronuncia, l'azione, se considerata scorretta, potrebbe essere sanzionata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. su domanda di parte⁽³⁵⁾. Nulla, invece,

³² Cass. civ., Sez. un., 10 aprile 2000 n. 108, in *Giust. civ.*, 2000, I, 2265 ss., con nota di R. MARENGO, *Parcellizzazione della domanda e nullità dell'atto*; in *Giur. it.*, 2001, 1143 ss., con nota di A. CARRATTA, *Ammissibilità della domanda frazionata in più processi?*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, I, 502, con nota di V. ANSANELLI, *Rilievi minimi in tema di abuso del processo*. Le Sezioni unite n. 108/2000 ammettevano la domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall'inadempimento di un unico rapporto, chiedeva un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo; la Corte, infatti riconosceva l'interesse del creditore ad agire per una parte del credito come meritevole di tutela, anche in considerazione dei minori costi e della minor durata del processo, grazie alla possibilità di fare domanda presso un giudice inferiore.

³³ Cass. civ., Sez. un., 15 novembre 2007 n. 23726. La sentenza ha avuto una certa risonanza, infatti la si trova commentata in tutte le principali riviste di settore: in *Giur. it.*, 2008, 929, con nota di A. RONCO, *(Fr)azione: rilievi sulla divisibilità della domanda in processi distinti*; in *Foro it.*, 2007, I, 1514 ss. con note di A. PALMIERI-R. PARDOLESI, *Frazionamento del credito e buona fede inflessibile* e di R. CAPONI, *Divieto di frazionamento giudiziale del credito: applicazione del principio di proporzionalità nella giustizia civile?*; in *Riv. dir. civ.*, 2008, 335 ss. con note di M. DE CRISTOFARO, *Infrazionabilità del credito tra buona fede processuale e limiti oggettivi del giudicato* e T. DALLA MASSARA, *La domanda frazionata ed il suo contrasto con i principi di buona fede e correttezza: il ripensamento delle Sezioni Unite*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, 10458, con nota di A. FINESSI, *La frazionabilità (in giudizio) del credito: nuovo intervento delle sezioni unite* e F. COSSIGNANI, *Credito unitario, unica azione*; in *Giust. civ.*, 2008, I, 641 e 2807 con nota di V. FICO, *La tormentata vicenda del frazionamento della tutela giudiziaria del credito*; in *Obbl. e contr.*, 2008, 3, G. FINOCCHIARO, *Una soluzione difficile da applicare nei futuri procedimenti di merito*.

³⁴ Per il dibattito dottrinale seguito alle Sezioni unite n. 23727/2007 si rinvia alla dottrina citata nella nota precedente.

³⁵ Sul frazionamento del credito ed abuso del processo si veda i recenti lavori: M. BRUNALTI, *Abuso del processo e credito solo in parte certo e liquido*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, 173 ss.; C. ASPRELLA, *Frazionamento del credito nel processo*, Bari, 2015; M. FURNACIARI, *Oggetto del processo e diritto sostanziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, 829 ss.; C. CARIGLIA, *L'infrazionabilità del credito tra limiti oggettivi del giudicato e divieto di abuso del processo*, in *Giur. it.*, 2016, 370 ss.; E. D'ALESSANDRO,

dicono le Sezioni unite sulla sorte delle cause successivamente instaurate; non chiariscono se a loro parere le domande seguenti incontrino l'ostacolo del giudicato sceso sul "deducibile", cioè sulla parte di credito non ancora richiesta, e vadano quindi rigettate, oppure se l'unica sanzione che il creditore in mala fede incontri sia quella dell'eventuale responsabilità aggravata, mentre rimarrebbe la possibilità di chiedere comunque in seguito il resto del credito⁽³⁶⁾.

Questa posizione della Corte di Cassazione viene confermata in diverse sentenze successive⁽³⁷⁾. Due sentenze sono di particolare interesse, perché pur non negando il principio secondo cui si deve agire in giudizio per l'unitario credito vantato, affermano la sua frazionabilità dove ci sia un interesse meritevole di tutela. In particolare, laddove una parte del credito sia supportato da prove documentali si potrà proporre per esso ricorso per decreto ingiuntivo, nonché quando solo una parte di esso sia certa e liquida si possono scindere le due cause e procedere con un'istruttoria più complessa solo per la parte da accertare e liquidare⁽³⁸⁾. In questi casi al creditore non potrebbe essere imputato alcun abuso del processo: anzi, egli subirebbe un pregiudizio ulteriore se non gli venisse consentito di avere subito una parte del credito grazie ad uno strumento processuale più rapido⁽³⁹⁾. Secondo la Cassazione, la valutazione sulla meritevolezza della tutela frazionata inerisce al giudizio sull'interesse ad agire, che evidentemente va ad investire oltre all'azione in sé considerata anche la scelta delle «modalità di proposizione della domanda»⁽⁴⁰⁾. Viene da chiedersi se eventuali esigenze di carattere sostanziale possano giustificare o meno il frazionamento della domanda. La risposta positiva è suggerita dal ragionamento compiuto dalla giurisprudenza di cassazione, che per negare la normale frazionabilità del credito si è servita tanto di argomentazioni tratte dal diritto sostanziale che di argomentazioni tratte dal diritto processuale. Così, se il proprio assistito si rifiuta di corrispondere una parte dell'onorario, come pattuito al momento del conferimento del mandato, è corretto ritenere che le parti contrattuali abbiano ritenuto il credito frazionabile di per sé, anche ai fini della sua tutela giudiziale. Visti i tempi spesso lunghi dei processi civili, ad esempio, non si potrebbe negare tutela al professionista che abbia già svolto la mediazione ed il primo grado di giudizio, senza vedersi corrisposto l'anticipo pattuito dal proprio cliente. In casi simili l'avvocato deve necessariamente agire davanti al giudice di merito dove ha fino a quel momento svolto la sua attività.

Il provvedimento che decidesse su parte della domanda, sarebbe una sentenza sostanzialmente parziale, seppur emessa a fine giudizio, al pari del caso in cui si agisca esclusivamente per la pronuncia di una condanna generica, con riserva di agire separatamente per la liquidazione del

L'oggetto del giudizio di cognizione tra crisi delle categorie del diritto civile ed evoluzioni del diritto processuale, Torino, 2016, 136 ss.

³⁶ Sul punto, oltre alla dottrina già citata, si rinvia agli approfondimenti ed alle riflessioni di F. COSSIGNANI, *Improprietà della domanda frazionata e limiti oggettivi del giudicato*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2009, 1496 ss., in commento a Cass. civ., Sez. III, 11 giugno 2008 n. 15476.

³⁷ Tra le altre si veda: Cass. civ., Sez. III, 22 dicembre 2011 n. 28286, in *Foro it.*, 2012, I, 2813 ss., con nota di A. GRAZIOSI, *Neppure i crediti risarcitori possono più essere frazionati giudizialmente*, che ha negato la frazionabilità anche dei crediti risarcitori.

³⁸ Ci si riferisce in particolare a: Cass. civ., Sez. lav., ord. 25 gennaio 2016 n. 1251, che viene commentata da M. BRUNIALTI, *Nessun abuso del processo se si ingiunge solo la parte del credito certa e liquida con riserva di agire per il residuo* in *Nuova proc. civ.*, 2017, 2 ss.; Cass. civ., Sez. un., 16 febbraio 2017 n. 4090, cit.

³⁹ Cass. civ., Sez. lav., ord. 25 gennaio 2016 n. 1251, cit.

⁴⁰ Cass. civ., Sez. un., 16 febbraio 2017 n. 4090, cit.

quantum o di parte del *quantum*⁽⁴¹⁾.

4. CONCLUSIONI

È indubbia l'utilità dei principi enunciati nella sentenza in commento, tuttavia non si condivide l'impostazione di fondo.

Le osservazioni sopra svolte portano a concludere che il legislatore delegato con il d.lgs. n. 150/2011 non abbia voluto modificare le possibilità di azione a disposizione dell'avvocato a tutela del proprio credito professionale, anche se le Sezioni unite sono di altro parere.

Ciò premesso, un'ultima considerazione si impone. Come notato dalle Sezioni unite stesse, nella maggior parte dei casi in cui l'avvocato agisce per il pagamento della sua parcella, il cliente inadempiente proverà tutte le sue difese, incluse quelle inerenti alla contestazione dell'esistenza del credito o di parte di esso. Perciò, nella pratica, il procedimento di cui agli artt. 3 e 14 d.lgs. n. 150/2011, se la normativa viene correttamente interpretata, potrebbe avere una limitata diffusione, essendo necessaria la conversione in processo ordinario ogni qualvolta l'oggetto del giudizio esorbiti dalla mera contestazione del *quantum*.

Meglio avrebbe fatto il legislatore a prevedere un procedimento speciale idoneo ad accogliere qualunque controversia sul credito dell'avvocato, anche relativa all'*an*. Per ottenere questo risultato, sarebbe stato sufficiente che nella normativa extra-codicistica fosse stato mutuato l'intero rito disciplinato dagli artt. 702-*bis* ss. c.p.c., inclusa la facoltà del giudice di convertire il processo sommario in processo a cognizione piena, nonché la possibilità dell'appello, così come disciplinato dall'art. 702-*quater* c.p.c. La specialità del procedimento sommario "extra-codicistico" rispetto a quello "codicistico" sarebbe stata data unicamente dai criteri di competenza, che per agevolare il professionista sarebbero potuti rimanere quelli previsti dalla normativa originaria. In tal modo, si sarebbe potuto utilizzare il procedimento sommario di cognizione anche davanti al giudice di pace ed al tribunale in composizione collegiale, purché questa fosse stata l'effettiva composizione dell'organo decidente. Infatti, dato che le norme sulla composizione del tribunale sono cambiate rispetto a quando entrò in vigore la legge n. 794/1942, non vi è motivo di mantenere la composizione collegiale del tribunale anche quando questo non sia stato l'effettivo organo decidente: nella normativa attuale la composizione monocratica del tribunale è la regola, la composizione collegiale l'eccezione, riservata solo alle cause più complesse, espressamente indicate dall'art. 50-*bis* c.p.c. Trattandosi di una controversia su di un diritto di credito più saggio sarebbe stato attribuirlo sempre al giudice monocratico, proprio per ragioni di speditezza del procedimento.

Così facendo il legislatore avrebbe potuto prevedere il potere del giudice di disporre il rapido passaggio dalla cognizione sommaria alla cognizione piena laddove ce ne fosse stato un effettivo bisogno: infatti, come è stato correttamente notato⁽⁴²⁾, le controversie relative all'*an*

⁴¹ Così Cass. civ., Sez. un., 10 aprile 2000 n. 108, cit. Per approfondimenti sulla "condanna generica" si rinvia a: L. MONTESANO, *Condanna civile e tutela esecutiva*, Napoli, 1965, 44; Id., *Condanna senza liquidazione e condanna generica*, in *Giur. it.*, 1986, 771 ss.; A. PROTO PISANI, *Appunti sulla tutela di condanna*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1978, 1104 ss.; A. CARRATTA, voce *Condanna generica*, in *Enc. giur. Treccani*, Vol. VII, Roma, 1997.

⁴² G. BALENA, *op. ult. cit.*, 12 ss.

non sempre richiedono il processo ordinario.

In conclusione, ciò che manca all'attuale rito speciale è la possibilità della cognizione piena quando ci siano controversie più complesse. Il risultato è un sistema farraginoso ed incerto.

ABSTRACT

Dopo le Sezioni unite n. 4485/2018, che hanno composto un conflitto nato all'interno della giurisprudenza di Cassazione intorno ai limiti dell'oggetto del procedimento speciale previsto dagli artt. 3 e 14 d.lgs. n. 150/2011, la Sentenza in esame chiarisce alcuni punti rimasti irrisolti in relazione al sistema della competenza a conoscere delle azioni a tutela dei crediti professionali. Nello scritto che segue si ricostruisce il ventaglio di azioni che secondo la recente giurisprudenza di Cassazione ha a disposizione l'avvocato per la tutela dei propri crediti professionali e conseguentemente si identificano i giudici per esse competenti.

L'altra questione affrontata dalle Sezioni unite è quella della legittima frazionabilità del credito, posta come eccezione alla regola della normale infrazionabilità.

Following the Italian Supreme Court's decision n. 4485/2018, which shed light on the scope of the special proceeding set forth in articles 3 and 14 d.lgs. n. 150/2011, the judgment at hand clarifies some outstanding questions concerning the attribution of competence over disputes for the protection of lawyers' professional credits.

This contribution illustrates the range of legal actions that, according to the Supreme Court's recent case-law, are available for lawyers to protect their professional credits, and, in doing so, it identifies the competent judge.

The other issue addressed by the Supreme Court is that of the legitimate fragmentation of credits, which is set as an exception to the rule of indivisibility.